



COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 10/ GC

del 30 gennaio 2015

OGGETTO: CONFERMA E APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTI TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVIDUALI) ANNO 2015 - PROPOSTA AL CONSIGLIO
COMUNALE - PROVVEDIMENTI

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 11,30 a seguito di avviso del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

N.	Cognome e nome	Presenti	Assenti
1	GALLO Giuseppe	SI	
2	ALTOMARE Giovanni	SI	
3	CICIRELLI Pierfederico		SI
4	SICILIA Fernando	SI	
5	SIMARCO Antonio		SI

Presiede il Sindaco **Avv. Giuseppe GALLO**

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dr.ssa Carla CARUSO**

Il Sindaco riconosciuto il numero legale degli intervenuti invita i presenti a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"PRESO ATTO del decreto del Ministero Interno del 23.12.2014 il quale stabilisce che, per l'anno 2015 è differito al 31.03.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

"PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre

2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

679. Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa;

680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n.133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I Comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione Tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;

b) per quanto riguarda la TASI:

- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

692. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 06.02.2014, con la quale è stato disposto:

1) di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) che per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) per l'anno 2014: n.4 rate con scadenza la prima il 30 Luglio l'ultima il 30 ottobre c.a., nelle more dell'approvazione del regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, all'interno del quale saranno recepite tali scadenze di versamento;

2) di stabilire che il versamento sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) che per la componente

TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari eventualmente attivati dall'Ente;

3) di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà all'invio dei modelli di pagamento ove necessari preventivamente compilati per il tramite di soggetti esterni affidatari del servizio a seguito di gara con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TARI, (si richiama l'art.28 del regolamento IUC);

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.08.2014 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo Servizi Individuali) anno 2014;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30.08.2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della I.U.C.;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

<input type="checkbox"/> pubblica sicurezza e vigilanza	Euro	15.000,00
<input type="checkbox"/> tutela del patrimonio artistico e culturale	Euro	20.000,00
<input type="checkbox"/> servizi cimiteriali	Euro	25.000,00
<input type="checkbox"/> servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	Euro	80.000,00
<input type="checkbox"/> servizi socio- assistenziali	Euro	15.000,00
<input type="checkbox"/> servizio di protezione civile	Euro	5.000,00
<input type="checkbox"/> servizio di manutenzione degli edifici ed aree comunali	Euro	70.000,00
TOTALE.....	Euro	230.000,00

RICHIAMATA la legge n.190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015) che non innova, nella sostanza, la legge n.147 del 23.12.2013 (legge di stabilità 2014);

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione della seguente esenzione, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC- Capitolo 3) Regolamento Componente TASI – Art.27, nei seguenti casi:

- Per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata la detrazione è fino alla concorrenza della tassa;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, con detrazioni fino alla concorrenza della tassa;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti riduzioni, ai sensi del comma 679 art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, e sulla base del Regolamento IUC Capitolo 3) Regolamento Componente TASI Art.27, nei seguenti casi tenendo conto della capacità contributiva della famiglia attraverso l'applicazione dell'ISEE, per un importo non superiore a Euro 8.000,00:

- a) abitazioni con unico occupante - 30%;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo – 30%;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente - 30%;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo -30%;

VISTO l'art.27, comma 8°, della L.n.448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RAVVISATA la necessità di disporre in merito e di proporre la conferma anche per l'anno 2015 delle aliquote IRPEF per fascia di reddito già in vigore nel 2014;

SI PROPONE DI DELIBERARE

per tutto quanto in narrativa,

- **DI CONFERMARE** per l'anno 2015 le aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) approvate con delibera di Consiglio comunale n.10 del 30.08.2014 per come di seguito riproposte:

- **ALIQUOTA 1,0 per mille** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- **ALIQUOTA 1,0 per mille** (tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili)
- **ALIQUOTA 1,0 per mille** (abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);
- **ALIQUOTA 1,0 per mille** (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli");
- **ALIQUOTA 1,0 per mille** (per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità);

- **DI DARE ATTO** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- **DI DETERMINARE** le seguenti detrazioni, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC componente TASI ai sensi dell'Art.27:

- Per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata la detrazione è fino alla concorrenza della tassa;

- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, con detrazioni fino alla concorrenza della tassa;

- **DI CONFERMARE anche per l'anno 2015** l'aliquota TASI relativa all'unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare, determinata con delibera di Consiglio n.10/2014 citata, ossia l'occupante deve versare nella misura del 10% (diconsi dieci per cento - scelta tra 10 e 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- **DI INDIVIDUARE** anche per l'anno 2015 i seguenti servizi indivisibili, già determinati con delibera di Consiglio n.10/2014 citati, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

<input type="checkbox"/> pubblica sicurezza e vigilanza	Euro 15.000,00
<input type="checkbox"/> tutela del patrimonio artistico e culturale	Euro 20.000,00
<input type="checkbox"/> servizi cimiteriali	Euro 25.000,00
<input type="checkbox"/> servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	Euro 80.000,00
<input type="checkbox"/> servizi socio- assistenziali	Euro 15.000,00
<input type="checkbox"/> servizio di protezione civile	Euro 5.000,00
<input type="checkbox"/> servizio di manutenzione degli edifici ed aree comunali	Euro 70.000,00
TOTALE.....	Euro 230.000,00

- **DI DARE ATTO** che le aliquote, le detrazioni e le esenzioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

- **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art.13 comma 15 del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011 convertito in Legge n. 214/2011."

- **DI PROPORRE** al Consiglio Comunale la conferma per l'anno 2015 delle suddette aliquote già in vigore nell'anno 2014."

PARERE

art.49, D.Lgs.18.08.2000 n.267

Per la regolarità tecnica e contabile: **FAVOREVOLE**

Rogliano, 30 gennaio 2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
AMMINISTRATIVO-TRIBUTI-PATRIMONIO
E DEL SETTORE 4
FINANZE E SVILUPPO ECONOMICO
Giuseppe VIGLIANTURO

VISTO il parere favorevole reso sulla suesposta proposta di deliberazione dal Responsabile dei Settori competenti

RITENUTO che la proposta sia meritevole di integrale approvazione;

CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi nei modi di Legge,

DELIBERA

per tutto quanto in premessa,

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa per come in essa riportata;

e, con apposita votazione, unanime

DELIBERA


- **DI DARE IMMEDIATA ESECUZIONE**, ai sensi dell'art.134, 4[^] comma, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.-

N. 10/ GC


del 30 gennaio 2015

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Carla CARUSO



IL SINDACO
Avv. Giuseppe GALLO



Il sottoscritto Segretario Generale,

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267

VISTI gli atti d'Ufficio,
ATTESTA che la presente deliberazione

E' STATA PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Pretorio,
per 15 giorni consecutivi dal 23/4/2015 al _____ (art.124,c.1,D.L.n.267/00)


E' STATA RIMESSA, in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestuale all'Affissione all'Albo,
con nota n. 3954 del 23/4/2015 (art.125, D.Lgs. n.267/00)

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art.134,c.4, D.Lgs. n.267/2000)

E' DIVENUTA ESECUTIVA

trascorsi 10 gg.dalla sua pubblicazione (art.134,c.3, L.n.267/00)

Dr.ssa Carla CARUSO





Comune di Rogliano

Albo Pretorio

Settore 1° Amministrativo Tributi Patrimonio

Data di inizio affissione: 23/04/2015 Data di fine affissione 08/05/2015

Sezione: Delibere di Giunta

Ente mittente	Comune di ROGLIANO
U.O.R. Mittente	Settore 1° Amministrativo Tributi Patrimonio
Nr.atto	10
Data atto	30/01/2015
Oggetto	CONFERMA E APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVIDUALI) ANNO 2015 - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Il responsabile della pubblicazione
vincenzo minardi

